



Prefettura di Livorno
Ufficio territoriale del Governo

Fasc. Prot. n.3384/2024/Area III/W.A.

PREMESSO che, nel territorio di questa provincia, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.R. 206 Emilia attraversano numerosi centri abitati densamente popolati nell'ambito dei quali l'elevato traffico di autoveicoli adibiti al trasporto di merci si aggiunge alla già intenso traffico veicolare locale, destinato ad incrementarsi ulteriormente nel corso della stagione estiva;

CONSIDERATO che tale promiscuità costituisce causa di maggiore sinistrosità e di elevato tasso di inquinamento acustico ed atmosferico, determinando, soprattutto nel periodo estivo, situazioni di disagio, di intralcio e di pericolo sia per la sicurezza della circolazione che per l'incolumità e la salute delle persone;

ATTESO che, per il trasporto merci su lunghe percorrenze, la principale alternativa alle suddette arterie è costituita dall'autostrada A12;

VISTA la nota prot. n. 18045 del 9.5.2024, con la quale la locale Sezione Polizia Stradale, vista la persistente situazione di criticità di cui sopra, sottolinea la necessità di adozione, anche per l'estate dell'anno in corso, di un provvedimento che preveda la deviazione del traffico pesante dalle anzidette strade ordinarie all'autostrada A12, con un'articolazione, nella sostanza, analoga a quanto disposto per il precedente anno;

VISTE le conclusioni dell'incontro, tenutosi presso questa Prefettura il 13 giugno 2024 con i soggetti a vario titolo coinvolti nella problematica in esame, in esito al quale:

- gli Enti territoriali interessati (Provincia di Livorno e Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo), l'ANAS, la SAT e l'Autorità di Sistema Portuale di Livorno hanno concordato sull'opportunità di adottare, come già positivamente sperimentato negli anni passati, il provvedimento di inibizione alla circolazione in argomento;
- le Associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto, pur comprendendo le ragioni di sicurezza stradale che motivano l'ordinanza, hanno tenuto ad evidenziare l'esigenza di individuare la disponibilità di risorse finanziarie da parte di tutti gli Enti interessati al fine di evitare che la ricaduta economica di tale atto gravi esclusivamente sulla categoria dell'autotrasporto, costretta a sopportare il peso dell'elevato pedaggio autostradale;

ATTESO che nel corso dell'incontro gli Enti territoriali sopracitati hanno confermato la disponibilità ad elaborare una proposta operativa che consenta di ristorare le locali aziende dell'autotrasporto interessate dal provvedimento de qua, rimborsando le stesse del pagamento del pedaggio autostradale per l'anno in corso secondo criteri e parametri da stabilire con apposito protocollo da definire;

RITENUTO, comunque, che la limitazione della circolazione dei mezzi pesanti sulla S.S. n. 1 Aurelia e sulla S.R. n. 206 Emilia, in quanto funzionale a soddisfare preminenti esigenze di sicurezza della circolazione e, quindi, di salvaguardia dell'incolumità delle persone, debba essere disposta per il periodo **da sabato 29 giugno a sabato 31 agosto 2024**, poiché prevedibilmente interessato da una maggiore congestione del traffico veicolare per la



Prefettura di Livorno
Ufficio territoriale del Governo

concomitanza con l'esodo estivo, con esclusione, peraltro, della fascia oraria notturna compresa tra le 22,00 e le 07,00;

VISTA la nota n. 3866 del 15/6/2017, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'esprimere parere favorevole all'adozione del sopraindicato provvedimento per l'anno 2017, ha precisato che il predetto parere rimane valido, anche ai fini dell'adozione di analogo provvedimento per gli anni successivi, qualora non intervengano modifiche nell'assetto viario nell'area interessata dalla limitazione alla circolazione;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

DECRETA

Art. 1

Al fine di evitare che nel periodo di più intenso traffico collegato al turismo estivo il tratto tra lo svincolo di Montenero - inizio del tratto della SS1 Aurelia località "Maroccone" posto al Km 307+010 della SS1 Aurelia, e precisamente nel tratto della SS1 Aurelia località "Maroccone" all'altezza del civico 230 di via del Littorale (residence camping Cala dei Mori) fino al Km 300+100 circa della S.S.1 Aurelia in località Chioma - sia interessato anche dal transito di mezzi pesanti, la medesima arteria, nel tratto compreso tra Stagno e Rosignano Marittimo, dalle ore 7.00 alle ore 22,00 dei giorni compresi tra **sabato 29 giugno a sabato 31 agosto 2024**, è interdetta alla circolazione, in entrambi i sensi di marcia nord-sud, degli autoveicoli singoli e dei complessi veicolari a tre o più assi, e comunque di quelli aventi massa complessiva a pieno carico, così come risultante dalla carta di circolazione, superiore a 7,5 tonnellate.

Nello stesso arco temporale e nella stessa fascia oraria è, altresì, interdetta la circolazione dei medesimi sopraindicati veicoli sulla S.R. n. 206 Emilia, nel tratto compreso tra Vicarello e la rotatoria in località Malandrone (Km.5+350). Al riguardo si precisa che il punto di inizio del divieto in argomento, sulla strada SR 206 da Nord, è ricondotto allo svincolo di Vicarello (LI) di innesto/disinnesto della SGC FI-PI-LI, SR 206, centro abitato di Vicarello e si conferma, da Sud, quello già indicato nel presente provvedimento, ovvero rotatoria in località Malandrone (Km.5+350).

Art. 2

Nello stesso periodo la circolazione dei predetti autoveicoli sarà deviata sull'autostrada A12, nel tratto compreso tra il casello di Collesalveti e il casello di Rosignano Marittimo ovvero alternativamente la nuova barriera in località Malandrone.

Art. 3

Sono esclusi dal presente provvedimento:

- gli automezzi adibiti al solo trasporto di persone, gli autocaravan e le roulotte;
- mezzi di soccorso;



Prefettura di Livorno
Ufficio territoriale del Governo

- gli automezzi il cui viaggio abbia inizio e/o termine nell'ambito dei tratti della S.S. n. 1 e della S.R. n. 206 cui si riferiscono le limitazioni disposte o in località raggiungibili unicamente con le medesime arterie (per es.: veicoli interessati ad operazioni di carico e scarico, quelli che partecipano a fiere e mercati, quelli per i quali sia documentata l'impossibilità di percorrere vie alternative, etc.);
- mezzi d'opera di cui all'art. 54, lett. n. del C.d.S.;
- mezzi che trasportano carburante destinato alla rete distributiva e che effettuano il carico presso la Raffineria di Stagno o il Terminal Costiero per il solo tratto della S.R. n. 206 Emilia compreso tra Vicarello e San Pietro in Palazzi.

Art. 4

Restano salve le disposizioni di cui al decreto prefettizio fasc. prot. n. 8843/2023w.a. del 29/12/2023 con cui questa Prefettura ha recepito il decreto del Ministero dei Trasporti n.333 del 13/12/2023 concernente il divieto di circolazione nei giorni festivi fuori dei centri abitati per i veicoli e i complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 t.

Art. 5

Gli Organi di Polizia Stradale, ivi compresi quelli locali, sono incaricati di esercitare un'incisiva vigilanza al fine di assicurare il rispetto del presente provvedimento.

Art. 6

La Provincia di Livorno e le Amministrazioni Comunali interessate, l'ANAS e la SAT, secondo la rispettiva competenza, cureranno l'apposizione della necessaria segnaletica di prescrizione e di indicazione degli itinerari alternativi autostradali.

Art. 7

Il Presidente della Provincia di Livorno, i Sindaci dei Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo, il Dirigente del Compartimento ANAS di Firenze e gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana, ovvero ancora ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 30, 60 e 120 giorni dalla legale conoscenza.

Ad/

Livorno, data protocollo

p. IL PREFETTO in S.V.
Il Vice Prefetto Vicario
Lombardi